



MANUALE INTEGRATO

QUALITÀ E PREVENZIONE DEI REATI

ALLEGATO U

ALTRI REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001

	Data	Approvazione Consiglio di Amministrazione	Ratifica Presidente
Emissione	21.11.2018		
Rev. 01	02.09.2019		
Rev. 02	12.06.2025		

Sommario

1 REATI AMBIENTALI	4
1.1 Ambito applicativo e obiettivi.....	4
1.2 Attività sensibili	7
1.3 Principi generali di comportamento	8
1.4 Rapporti con partner.....	11
2 REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	13
2.1 Reati	13
2.2 Attività sensibili	13
2.3 Principi generali di comportamento	13
3 REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	14
3.1 Reati	14
3.2 Attività sensibili	15
3.3 Principi generali di comportamento	16
4 REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	18
4.1 Reati	18
4.2 Attività sensibili	18
4.3 Principi generali di comportamento	19
5 REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	20
5.1 Reati	20
5.2 Attività sensibili	21
5.3 Principi generali di comportamento	21
6 REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO	22
6.1 Reati	22
6.2 Attività sensibili	22
6.3 Principi generali di comportamento	24
7 REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	27
7.1 Reati	27
7.2 Attività sensibili	27
7.3 Principi generali di comportamento	28
8 REATO DI RAZZISMO E XENOFOBIA	28
8.1 Reati	28
8.2 Attività sensibili	29
8.3 Principi generali di comportamento	29
9 DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE	30
9.1 I reati	30
9.2 Attività sensibili	31
9.3 Principi generali di comportamento	31
10 DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI	33
10.1 I reati	33
10.2 I processi sensibili ai fini del decreto.....	33



ALTRI REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001



12/06/2025

ALLEGATO U

Revisione 02

10.3	Il sistema dei controlli	33
11	REATI TRIBUTARI	34
11.1	I reati	34
11.2	I processi sensibili ai fini del decreto	37
11.3	Il sistema dei controlli	37



12/06/2025

ALLEGATO U

Revisione **02**

1 REATI AMBIENTALI

1.1 Ambito applicativo e obiettivi

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati ambientali richiamati dalla disposizione di cui all'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001.

Il decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 121 ha determinato l'inserimento nel D. Lgs. n. 231/2001 dell'art. 25-undecies Reati ambientali, che introduce un nuovo catalogo di reati presupposto della responsabilità degli enti che ricomprende le seguenti fattispecie.

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.).
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).

Inquinamento idrico (art. 137):

- scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2).
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3).
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo).
- violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11).
- scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co.13).

Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256):

- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b).
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo).
- realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo).
- attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5).
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co.



ALTRI REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001



12/06/2025

ALLEGATO U

Revisione 02

6).

Bonifica dei siti (art. 257):

- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.

Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis):

- predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo).
- predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6).
- trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI -Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo).
- trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI - Area movimentazione
- fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.

Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 D.Lgs. 152/2006 e art. 452 quaterdecies c.p.):

- spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se
- riguarda rifiuti pericolosi attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività.

Inquinamento atmosferico (art. 279):

- violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5).

Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi:



ALTRI REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001



12/06/2025

ALLEGATO U

Revisione 02

- importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti).
- detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2).
- le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato
- commesso nell'esercizio di attività di impresa.
- falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1).
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4).

Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente:

- Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6).

Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi:

- sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2).
- sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2).

le condotte di cui agli artt. 8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali vegetali o a parti di queste.

Reati previsti dalla L. 68/2015 "Disposizioni in materia di delitti contro l'Ambiente":

- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.).
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) .
- delitti colposi contro l'ambiente (art.452-quinquies c.p.) .
- delitti associativi aggravati (art.452-octies c.p.) .
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-sexies c.p.)



ALTRI REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001



12/06/2025

ALLEGATO U

Revisione 02

Questa norma comporta, pertanto, che le aree che possono, anche solo astrattamente, determinare un possibile reato ambientale debbano essere considerate "a rischio" e debbano essere presidiate a prescindere da ogni valutazione di merito sulla concreta possibilità di realizzazione di reati.

In genere, i reati considerati dal Decreto Legislativo 231/2001 sono dolosi, ossia posti in essere volontariamente dal soggetto con quello scopo specifico, e il Modello Organizzativo ha una funzione esimente della responsabilità dell'Ente se le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto modello.

I reati considerati in questa Parte Speciale sono invece di natura colposa, ossia conseguenza di negligenza, imprudenza o imperizia da parte del soggetto, e pertanto la funzione di esimente del Modello Organizzativo, è rappresentata dall'introduzione di previsioni volte a far sì che i Destinatari pongano in essere una condotta (non accompagnata dalla volontà di determinare un danno all'ambiente) rispettosa delle procedure ambientali, congiuntamente agli adempimenti e agli obblighi di vigilanza previsti dal Modello Organizzativo.

La presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- individuare ed illustrare le fattispecie di reati in violazione della normativa ambientale per i quali, in caso di commissione da parte di soggetti aziendali con contemporaneo interesse o vantaggio per l'Azienda, è prevista la responsabilità amministrativa in capo a EDILIZIA PUBBLICA PRATESE S.p.A.;
- indicare i "principi di comportamento" e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti e partner di EDILIZIA PUBBLICA PRATESE S.p.A., sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del modello per quanto inerente i reati in tema ambientale;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle funzioni aziendali gli elementi di riferimento per l'esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

1.2 Attività sensibili

EDILIZIA PUBBLICA PRATESE S.p.A. ha predisposto uno specifico progetto di risk assessment ambientale (contenuto nell'Allegato O_Matrice risk assessment 231_Reati ambientali).

Tra i reati sopra esposti, quelli che trovano applicabilità nel contesto in cui opera **Edilizia Pubblica Pratese** sono:

- Miscelazione non consentita di rifiuti
- Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti mediante fornitura di false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche (art. 258, comma 4 secondo periodo del D.Lgs 152/06)

In relazione alle specificità organizzative dell'Ente si può ritenere che i processi più vulnerabili sotto il profilo dell'assunzione al proprio interno di condotte criminose siano quelli riguardanti:



ALTRI REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001



12/06/2025

ALLEGATO U

Revisione 02

- la gestione dei rifiuti provenienti dalle attività di ufficio;
- la gestione dei rifiuti eventualmente provenienti dall’attività di gestione del patrimonio (per esempio nel caso di rinvenimento nelle strutture del patrimonio di amianto da smaltire)

Si esclude l’applicabilità dei reati discendenti dalle attività di Cantiere poiché Edilizia Pubblica Pratese specifica all’interno di ciascun Capitolato Speciale d’Appalto e all’interno di ciascuno Contratto che tutti gli oneri in merito alla gestione dei rifiuti (separazione, deposito temporaneo, registrazione, smaltimento) e alla bonifica dei siti a seguito di eventuale o presunta contaminazione (compresa la relativa comunicazione agli enti competenza come disposto nell’ art 242 D.Lgs 152/06) ad opera del soggetto responsabile dell’inquinamento, sono in carico all’appaltatore (produttore di rifiuti e responsabile di un eventuale contaminazione dell’area sede dei lavori di appalto).

L’eventuale mancata comunicazione agli enti di competenza del superamento o del pericolo concreto e attuale del superamento delle concentrazione soglia di contaminazione (CSC), onere in capo a Edilizia Pubblica Pratese laddove la stessa si configurasse (caso piuttosto raro) come proprietario e/o gestore dell’area (art 245), non fanno estendere la responsabilità personale a quella giuridica.

In considerazione della struttura organizzativa di Edilizia Pubblica Pratese si ritiene che le aree/funzione a rischio siano:

- tutte le aree (Tecnica, Economico-Finanziaria, Gestionale Patrimoniale, Legale-Amministrativa) per ciò che attiene la gestione dei rifiuti dell’ufficio;
- il RUP di riferimento che ha il compito di individuare le ditte autorizzate per la gestione di eventuali rifiuti (diversi da quelli provenienti dalle attività di ufficio) nell’ambito delle attività di gestione del patrimonio.

1.3 Principi generali di comportamento

Per favorire la chiarezza espositiva ed i comportamenti operativi aziendali, sono state distinte le regole di comportamento riguardanti i reati ambientali in due aree:

- “area del fare” (obblighi)
- “area del non fare” (divieti)

Area del “fare” (Obblighi)

In via generale, è fatto obbligo di espletare tutte le attività aziendali e, in particolare, le attività sensibili richiamate nel paragrafo precedente ed esposte analiticamente nel documento “Allegato O_Matrice risk assessment 231_Reati ambientali”, in conformità a:

- le disposizioni contenute nel D. Lgs. 152/2006 (Testo unico ambientale) e s.m.i;
- le leggi, i regolamenti, o altri provvedimenti in materia di tutela ambientale diverse dal punto precedente, definiti da Enti Locali (Regione, Province, Comuni), dallo Stato Italiano e da



ALTRI REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001



12/06/2025

ALLEGATO U

Revisione 02

organismi sovranazionali;

- le regole di comportamento previste dal Codice Etico;
- quanto indicato dallo Statuto societario, dalle procure e dalle deleghe, ordini di servizio e altre disposizioni emesse da EDILIZIA PUBBLICA PRATESE S.p.A., con particolare riferimento a tutte le attività che riguardano la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
- il presente Modello di Organizzazione, gestione e controllo
- le procedure ambientali.

Nella gestione dei rifiuti, il personale deve essere posto a conoscenza delle conseguenze penali derivanti da comportamenti non in linea con il Testo Unico Ambientale e con le altre normative inerenti. In particolare, deve essere edotto in relazione alla prevenzione del reato di miscelazione non consentita dei rifiuti e sugli obblighi di autorizzazione, iscrizione o comunicazione per la raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

La società si dota di idonee procedure ambientali volte alla corretta separazione delle varie tipologie di rifiuto e alla corretta gestione delle attività di raccolta e trasporto, in ottemperanza alla normativa vigente, e a prevenire il rischio di commettere tale reato.

Con riferimento alla tracciabilità dei rifiuti, la Società si impegna al pieno rispetto della normativa vigente, al pronto e tempestivo allineamento degli strumenti di tracciabilità alle disposizioni normative ed alla corretta gestione e conservazione dei documenti cartacei ed informatici.

Per quanto riguarda il rischio di stoccaggio non idoneo di rifiuti il Responsabile Area tecnica provvede al monitoraggio delle aree a disposizione della Società, verificando che non siano adibite, neppure in via temporanea, a stoccaggio di rifiuti, in maniera difforme rispetto alla normativa vigente.

Inoltre, Edilizia Pubblica Pratese ha adottato le seguenti misure/protocolli di condotta:

- Divieto a tutti i soggetti coinvolti di perpetrare o favorire comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente, le fattispecie di reato sopra considerate
- Conoscenza e rispetto da parte di tutti i soggetti coinvolti di tutte le misure atte a garantire la corretta gestione dei rifiuti prodotti (separazione per merceologia del rifiuto, conferimento a Gestore Rifiuti Urbani e/o imprese per lo smaltimento in possesso di autorizzazione in corsi di validità (per i rifiuti speciali), acquisizione 4^a copia del formulario quando applicabile, richiesta consulenza per eventuale caratterizzazione del rifiuto in caso di dubbio);
- Attribuzione di ogni onere conseguente lo smaltimento dei rifiuti di Cantiere all'appaltatore compresa la predisposizione dei formulari mediante introduzione, nei Capitolati d'Appalto e nei Contratti d'Appalto di una disposizione chiara ed esplicita che qualifichi formalmente



ALTRI REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001



12/06/2025

ALLEGATO U

Revisione 02

l'appaltatore come produttore dei rifiuti generati dalle attività oggetto di appalto e lo obblighi contrattualmente all'osservanza di quanto previsto dal d.lgs. 152/2006 e alle ulteriori disposizioni vigenti in materia ambientale ed escluda qualsiasi responsabilità di **Edilizia Pubblica Pratese** connessa ad una gestione non conforme alle disposizioni di legge;

- Attribuzione di ogni onere conseguente al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito (secondo le disposizioni dell'art 242) all'appaltatore in qualità di responsabile dell'inquinamento mediante idonea disposizione all'interno dei Capitolati Speciale d'Appalto e dei Contratti d'appalto
- Obbligo del Direttore Lavori di comunicazione tempestiva all'autorità competente (o all'Ente Gestore/Proprietario laddove questo fosse diverso da Edilizia Pubblica Pratese) di eventi che possano contaminare il sito (sempre e solo attuabili ad opera dell'appaltatore) o che evidenzino un inquinamento pregresso.

Area del "non fare" (divieti)

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, è previsto il divieto a carico di tutti i soggetti che operano in nome e per conto di EDILIZIA PUBBLICA PRATESE S.p.A. di:

- aprire o effettuare scarichi reflui industriali senza autorizzazione;
- effettuare scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006, senza autorizzazione o senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione;
- scaricare le sostanze pericolose indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 nelle acque reflue industriali in violazione dei limiti tabella 3 o, nel caso di scarico al suolo, superamento dei limiti fissati nella tabella 4 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006;
- violare le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico sui processi di trattamento e di depurazione delle acque reflue industriali;
- vietare l'accesso ai siti aziendali da parte dei soggetti incaricati al controllo degli scarichi delle acque reflue industriali;
- raccogliere, trasportare, recuperare, smaltire, commercializzare e svolgere attività di intermediazione di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
- accettare presso i siti aziendali rifiuti pericolosi e non pericolosi in mancanza di autorizzazione;
- raccogliere, trasportare, recuperare, smaltire, commercializzare e svolgere attività di



ALTRI REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001



!2/06/2025

ALLEGATO U

Revisione **02**

intermediazione di rifiuti pericolosi e non, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;

- realizzare o gestire una discarica senza le necessarie autorizzazioni;
- miscelare i rifiuti;
- inserire nel formulario dei rifiuti dati incompleti o inesatti;
- violare il sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti;
- realizzare attività finalizzate al traffico illecito di rifiuti o partecipare, anche in via indiretta, ad iniziative volte a favorire il traffico illecito di rifiuti;
- uccidere, distruggere, prelevare o possedere esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette.

1.4 Rapporti con partner

Tutti i consulenti, fornitori, clienti e chiunque abbia rapporti con l'Azienda sono impegnati al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti; non sarà iniziato o proseguito alcun rapporto con chi non intenda allinearsi a tale principio.

Nell'ambito dei contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo, occorre verificare il rispetto assoluto delle disposizioni in materia ambientale.

La Società EDILIZIA PUBBLICA PRATESE S.p.A., nel caso di emanazione di un capitolato speciale degli appalti, per l'esecuzione di lavori che possono avere un impatto ambientale, dovrà prevedere prescrizioni puntuali che l'appaltatore dovrà seguire anche in materia di gestione ambientale.

I soggetti che effettuano per conto della Società servizi e forniture aventi un potenziale impatto sulla normativa ambientale dovranno fornire adeguate certificazioni idonee ad attestare la conformità e correttezza del proprio operato.

Nei DUVRI di EDILIZIA PUBBLICA PRATESE S.p.A. devono essere obbligatoriamente inserite disposizioni specifiche relative ai comportamenti che il partner dovrà seguire per adempiere alle prescrizioni della normativa ambientale. Nel caso in cui la Società, in attuazione del D. Lgs. 69/2013, abbia nominato un incaricato in sostituzione dell'obbligo di redazione del DUVRI, tale disposizioni specifiche dovranno essere fornite alle parti terze dal soggetto incaricato medesimo.

L'incarico a tali soggetti deve essere assegnato in forma scritta e prevedere una specifica clausola che vincoli all'osservanza dei principi etico-comportamentali adottati dalla Società.

Nell'ottica di favorire una più efficace prevenzione dei reati in materia ambientale, si prevede inoltre l'inserimento nei contratti stipulati da EDILIZIA PUBBLICA PRATESE S.p.A. con partner e consulenti in cui sia ipotizzabile un impatto ambientale significativo, di apposita dichiarazione delle controparti con cui esse dichiarano di:

- essere a conoscenza del D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni;
- non essere mai stati rinvolti a giudizio per i reati nello stesso contemplati;



ALTRI REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001



12/06/2025

ALLEGATO U

Revisione 02

- impegnarsi al rispetto del D.Lgs. 231/2001;
- di promuovere la tutela e la salvaguardia dell'ambiente come valori imprescindibili;
- al rispetto di tutte le disposizioni legislative in materia ambientale (normativa comunitaria, nazionale, regionale e comunale);
- alla tenuta in ordine ed alla quotidiana pulizia dei luoghi di lavoro;
- allo sgombero di tutti i materiali di rifiuto relativi alle lavorazioni oggetto dell'appalto;
- di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dal D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e delle altre normative in materia ambientale;
- alla corretta gestione dei rifiuti conformemente a quanto previsto dalla normativa di legge in materia di smaltimento rifiuti;
- alla corretta gestione delle eventuali sostanze pericolose utilizzate;
- al corretto utilizzo delle risorse energetiche e idriche.

Tutte le azioni che determinano la produzione di rifiuti e le attività di gestione dei rifiuti devono essere svolte tenendo conto dei principi di tutela ambientale fissati dalla normativa comunitaria e nazionale ed in particolare dei seguenti criteri:

- utilizzare tecniche che consentano e/o contribuiscano a ridurre la quantità, il volume e la pericolosità dei rifiuti ed i conseguenti rischi di inquinamento ambientale;
- promuovere, per quanto possibile tecnicamente ed economicamente, il riutilizzo ed il riciclaggio dei materiali all'interno dello stesso cantiere;
- impiegare materiale di recupero, dove possibile tecnicamente ed economicamente;
- identificare il recupero come soluzione da prediligere per lo smaltimento dei rifiuti;
- non porre in essere, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, tutti quei comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25 undecies del D. Lgs. 231/01 a carico di Edilizia Pubblica Pratese S.p.A., nonché comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui all'art. 25 undecies del D. Lgs. 231/01.

L'Appaltatore è tenuto ad informare le proprie maestranze e le ditte in subappalto sulle politiche ambientali adottate dall'Ente Appaltante e quest'ultimo potrà richiedere in qualsiasi momento all'Appaltatore, documentazione scritta comprovante l'effettiva trasmissione delle informazioni e del recepimento dei contenuti da parte dei propri lavoratori e delle ditte in subappalto

Infine, deve essere contenuta specifica clausola risolutiva espressa come conseguenza delle violazioni da parte degli stessi soggetti delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001, oltre alla richiesta di eventuale risarcimento danni.



12/06/2025

ALLEGATO U

Revisione **02**

2 REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

2.1 Reati

La Legge 99/2009 ha introdotto l'art. 25-novies che amplia le tipologie di reati presupposto alle categorie contemplate nella Legge 22 aprile 1941 n. 633 riguardante la "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".

Per un dettaglio dei reati sopra citati e delle sanzioni 231 applicabili si rinvia al documento del Modello denominato "Allegato N_Matrice risk assessment 231".

2.2 Attività sensibili

La Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate:

- gestione delle licenze software per sistemi informatici aziendali;
- comunicazione istituzionale;
- gestione del contenuto del sito internet.

Per ogni attività sensibile sopra citata si rinvia al documento del Modello denominato "Allegato N_Matrice risk assessment 231" per l'analisi:

- a) delle unità organizzative interessate;
- b) delle modalità ipotetiche di commissione dei reati;
- c) dei presidi organizzativi;
- d) dell'esposizione al rischio;
- e) delle misure di miglioramento da implementare.

Il documento "Allegato N_Matrice risk assessment 231" assume particolare utilità per l'attività di monitoraggio che dovrà compiere l'Organismo di Vigilanza. Verrà valutata la necessità di aggiornamento di quest'ultimo documento almeno una volta l'anno, orientativamente nell'ambito della riunione per il riesame della direzione

2.3 Principi generali di comportamento

Nell'espletamento della propria attività, tutti i dipendenti di EDILIZIA PUBBLICA PRATESE S.p.A. sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico.

È inoltre necessario:



ALTRI REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001



12/06/2025

ALLEGATO U

Revisione 02

- che tutte le attività svolte per conto di EDILIZIA PUBBLICA PRATESE S.p.A. siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;
- che sia rispettato il principio di separazione dei ruoli e responsabilità nelle fasi dei processi aziendali.

La presente parte prevede espressamente i seguenti principi di comportamento:

- rispettare le norme in materia di diritto d'autore ed in particolare, rispettare le disposizioni di legge applicabili con riferimento all'acquisizione, conservazione, utilizzo, riproduzione, duplicazione, elaborazione, diffusione e distribuzione (anche attraverso reti telematiche) delle Opere o di loro parti;
- rispettare le disposizioni aziendali in tutte le attività connesse all'attività di acquisto e gestione di prodotti coperti da diritti d'autore;
- monitorare costantemente le licenze di software e banche dati;
- divieto di installare programmi software diversi da quelli messi a disposizione e autorizzati dalla società;
- divieto di scaricare da Internet programmi senza la preventiva autorizzazione della Società;
- divieto di acquistare licenze software da una fonte (rivenditore o altro) non certificata e non in grado di fornire garanzie in merito all'originalità/autenticità del software;
- divieto di installare un numero di copie di ciascun programma ottenuto in licenza superiore alle copie autorizzate dalla licenza stessa, al fine di evitare di ricadere in possibili situazioni di underlicensing;
- divieto di utilizzare illegalmente password di computer, codici di accesso o informazioni simili per compiere una delle condotte sopra indicate;
- divieto di utilizzare strumenti o apparecchiature, inclusi programmi informatici, per decriptare software o altri dati informatici;
- divieto di accedere illegalmente e duplicare banche dati.

3 REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

3.1 Reati

La Legge 11 agosto 2003 n. 228 recante "Misure contro la tratta di persone" ha introdotto ai sensi del D. Lgs. 231/01, la macroarea di reati "Delitti contro la personalità individuale" alla commissione dei quali la Società può essere perseguita e punita. Tale area di reati è contemplata nell'art. 25-quinquies del D. Lgs. 231/01.



ALTRI REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001



12/06/2025

ALLEGATO U

Revisione 02

Le fattispecie di reato contenute in tale macroarea sono svariate e vanno dalla tratta di persone e riduzione in schiavitù alla pornografia minorile e in particolare sono considerati "Delitti contro la personalità individuale":

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis, comma 1, c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter, commi 1 e 2, c.p.);
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1, c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.).

Ulteriori modifiche legislative in materia di responsabilità degli enti sono state introdotte dalla Legge n. 7/2006 , che vieta e punisce le c.d. pratiche di infibulazione, dalla Legge n. 38/2006 , contenente "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet" e, infine, dalla Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Palermo sulla criminalità organizzata transnazionale del 15 novembre 2000 .

La Legge sulla prevenzione e divieto delle c.d. pratiche di infibulazione, ha poi esteso l'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 231/2001 al nuovo reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

La Legge 6 febbraio 2006, n. 38, ha modificato l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (rispettivamente, artt. 600-ter e 600-quater c.p.), per i quali era già prevista la responsabilità dell'ente ex Decreto 231, includendo anche le ipotesi in cui il materiale pornografico utilizzato rappresenti immagini virtuali di minori (c.d. "pedopornografia virtuale").

Per un dettaglio dei reati sopra citati e delle sanzioni 231 applicabili si rinvia al documento del Modello denominato "Allegato N_Matrice risk assessment 231".

3.2 Attività sensibili

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicata, le aree ritenute a rischio risultano essere le seguenti:



ALTRI REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001



12/06/2025

ALLEGATO U

Revisione 02

- gestione dell'orario di lavoro, dei periodi di riposo, del riposo settimanale, dell'aspettativa obbligatoria e delle ferie;
- applicazione delle disposizioni previste nei contratti collettivi nazionali e territoriali relativamente alle retribuzioni applicate ai dipendenti;
- gestione aspetti attinenti alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per ogni attività sensibile sopra citata si rinvia al documento del Modello denominato "Allegato N_Matrice risk assessment 231" per l'analisi:

- a) delle unità organizzative interessate;
- b) delle modalità ipotetiche di commissione dei reati;
- c) dei presidi organizzativi;
- d) dell'esposizione al rischio;
- e) delle misure di miglioramento da implementare.

Il documento "Allegato N_Matrice risk assessment 231" assume particolare utilità per l'attività di monitoraggio che dovrà compiere l'Organismo di Vigilanza. Verrà valutata la necessità di aggiornamento di quest'ultimo documento almeno una volta l'anno, orientativamente nell'ambito della riunione per il riesame della direzione

3.3 Principi generali di comportamento

Al fine di evitare il rischio di incorrere nei reati contro la personalità individuale EDILIZIA PUBBLICA PRATESE S.p.A. non tollera alcuna forma di lavoro irregolare ed è molto attenta al rispetto della normativa in tema di:

- tutela del lavoro minorile e delle donne;
- condizione igienico-sanitarie e di sicurezza;
- diritti sindacali o comunque di associazione e di rappresentanza.

Per ciò che attiene la detenzione e diffusione di materiale pedo-pornografico particolare attenzione deve essere posta, nel rispetto della normativa sulla Privacy, al controllo degli strumenti divulgativi in possesso della Società. Previsioni in tal senso sono contenute nel Codice Etico.

Si indicano qui di seguito i principi che tutti gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare:

- richiedere l'impegno dei Collaboratori esterni al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienicosanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del paese in cui essi operano;



ALTRI REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001



12/06/2025

ALLEGATO U

Revisione 02

- la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Partner o Fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione. In particolare, l'affidabilità di tali Partner o Fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente sezione, anche attraverso specifiche indagini ex ante;
- in caso di assunzione diretta di personale da parte di EDILIZIA PUBBLICA PRATESE S.p.A., deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;
- qualora un Partner abbia la propria sede all'estero ed ivi venga svolta l'opera a favore di EDILIZIA PUBBLICA PRATESE S.p.A., il Partner dovrà attenersi alla normativa locale o, se più severe, alle convenzioni ILO sull'età minima per l'accesso al lavoro e sulle forme peggiori di lavoro minorile ("C138 Convenzione sull'età minima 1973" e "C182 Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile");
- chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dai Partner, è tenuto ad informare immediatamente l'Organismo di Vigilanza di tale anomalia;
- EDILIZIA PUBBLICA PRATESE S.p.A. è tenuta a dotarsi di strumenti informatici costantemente aggiornati che contrastino l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile;
- la Società periodicamente richiama in modo inequivocabile i propri esponenti aziendali a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;
- nel rispetto delle normative vigenti, EDILIZIA PUBBLICA PRATESE S.p.A. si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di Reati attraverso il loro utilizzo;
- EDILIZIA PUBBLICA PRATESE S.p.A. valuta e disciplina con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale";
- nel caso in cui riceva segnalazioni di violazione delle norme del Decreto da parte dei propri esponenti aziendali e/o collaboratori esterni, EDILIZIA PUBBLICA PRATESE S.p.A. è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo;
- nella gestione delle fiere, trasferte, convegni od altre iniziative organizzate all'estero, è fatto assoluto divieto di organizzare viaggi volti alla fruizione di attività di prostituzione;
- l'utilizzo di eventuali sistemi di sorveglianza (quali telecamere, impianti audio, ecc.) richiesti da esigenze organizzative, deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla Legge, dallo Statuto dei lavoratori e previo accordo con le rappresentanze sindacali oppure tramite altre forme previste dalla normativa vigente;



ALTRI REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001



12/06/2025

ALLEGATO U

Revisione 02

- le disposizioni in materia di retribuzioni (specifiche per ogni categoria lavorativa), orari di lavoro, periodi di riposo, aspettativa obbligatoria e ferie devono essere definite in conformità con quanto previsto dalla Legge, dai Contratti collettivi di lavoro applicabili e dai contratti integrativi sottoscritti dalla Società e dal Regolamento aziendale per la disciplina dell'orario di lavoro, della flessibilità dell'orario, delle pause giornaliere e della banca ore;
- devono essere rispettate le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro previste nell'Allegato T_Reati di omicidio colposo, lesioni colpose gravi o gravissime riguardante l'articolo 25-septies del D.lgs. 231/2001 – Delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- l'effettuazione di ferie è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione da parte del proprio Responsabile di Area e del Presidente per questi ultimi.

4 REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

4.1 *Reati*

Il D. Lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012) ha ampliato ulteriormente il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell'ente, inserendo nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-duodecies, "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

In sintesi, l'ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000€, se i lavoratori occupati sono (circostanza alternative tra di loro):

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

Inoltre, è previsto il reato di "Disposizioni contro le immigrazioni clandestine" ex art. 12 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Per un dettaglio dei reati sopra citati e delle sanzioni 231 applicabili si rinvia al documento del Modello denominato "Allegato N_Matrice risk assessment 231".

4.2 *Attività sensibili*

Le attività a rischio sono state individuate nelle seguenti:



ALTRI REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001



12/06/2025

ALLEGATO U

Revisione 02

- lavori appaltati a società terze, con particolare riferimento a lavori e servizi ad alta intensità di manodopera non qualificata;
- selezione ed assunzione del personale aziendale.

Per ogni attività sensibile sopra citata si rinvia al documento del Modello denominato "Allegato N_Matrice risk assessment 231" per l'analisi:

- a) delle unità organizzative interessate;
- b) delle modalità ipotetiche di commissione dei reati;
- c) dei presidi organizzativi;
- d) dell'esposizione al rischio;
- e) delle misure di miglioramento da implementare.

Il documento "Allegato N_Matrice risk assessment 231" assume particolare utilità per l'attività di monitoraggio che dovrà compiere l'Organismo di Vigilanza. Verrà valutata la necessità di aggiornamento di quest'ultimo documento almeno una volta l'anno, orientativamente nell'ambito della riunione per il riesame della direzione

4.3 Principi generali di comportamento

È fatto **obbligo** a tutti i destinatari del Modello 231 di:

- operare in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 286/1998 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e s.m.i;
- impiegare soltanto lavoratori extracomunitari in possesso di valido permesso di soggiorno;
- richiedere ai lavoratori extracomunitari di esibire il permesso di soggiorno all'atto dell'assunzione e a seguito del rinnovo dello stesso;
- monitorare le scadenze dei permessi di soggiorno dei lavoratori extracomunitari;
- inviare comunicazioni e richiedere documenti ai dipendenti relativamente alle operazioni di rinnovo del permesso di soggiorno;
- archiviare correttamente la documentazione relativa al permesso di soggiorno;
- inviare le comunicazioni agli enti pubblici competenti assicurando che le informazioni trasmesse siano veritieri, complete e basate su idonea documentazione;
- fornire delucidazioni adeguate e complete ai propri collaboratori e ad aziende terze che operano nelle attività sensibili sopra indicate, in merito al procedimento da seguire in caso di assunzione ed impiego di cittadini extracomunitari, qualora essi sottopongano ipotesi di



ALTRI REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001



!2/06/2025

ALLEGATO U

Revisione 02

dubbio o casi di particolare criticità;

- verificare (anche attraverso un'autodichiarazione del fornitore), per i fornitori di servizi e lavori che svolgono attività presso la sede societaria ovvero canteri, ogni elemento possibile da cui si possano trarre indicazioni circa la regolarità dei permessi di soggiorno per i dipendenti non cittadini comunitari della società fornitrice;
- operare nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Modello, in particolare di quanto previsto nel protocollo "Acquisti e gestione dei pagamenti" dell'Allegato R_Reati nei rapporti con la pubblica amministrazione.

5 REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

5.1 *Reati*

La Legge 28 febbraio 2008 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno", ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001, attraverso l'inserimento del nuovo art. 24-bis, i reati informatici e trattamento illecito di dati.

I delitti informatici introdotti nel D. Lgs. 231/2001 con l'art. 24-bis sono i seguenti:

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art.



ALTRI REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001



12/06/2025

ALLEGATO U

Revisione 02

635-quater.1 c.p.);

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)
- Estorsione (art. 629 c.p.).

Per un dettaglio dei reati sopra citati e delle sanzioni 231 applicabili si rinvia al documento del Modello denominato "Allegato N_Matrice risk assessment 231".

5.2 Attività sensibili

In generale, sono individuate come aree a rischio, tutte quelle aree aziendali che, per lo svolgimento della propria attività, utilizzano strumenti informatici, e le funzioni che potrebbero accedere, quanto meno in linea teorica, agli strumenti informatici altrui. Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio, individuate in sede di identificazione dei processi sensibili, sono la "Gestione del server e dei collegamenti ad internet".

Per ogni attività sensibile sopra citata si rinvia al documento del Modello denominato "Allegato N_Matrice risk assessment 231" per l'analisi:

- a) delle unità organizzative interessate;
- b) delle modalità ipotetiche di commissione dei reati;
- c) dei presidi organizzativi;
- d) dell'esposizione al rischio;
- e) delle misure di miglioramento da implementare.

Il documento "Allegato N_Matrice risk assessment 231" assume particolare utilità per l'attività di monitoraggio che dovrà compiere l'Organismo di Vigilanza. Verrà valutata la necessità di aggiornamento di quest'ultimo documento almeno una volta l'anno, orientativamente nell'ambito della riunione per il riesame della direzione

5.3 Principi generali di comportamento

Vengono riportati di seguito i principi di comportamento che si richiede vengano adottati da parte di tutto il personale aziendale al fine di prevenire il più possibile il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

È fatto **obbligo** a carico di tutti i destinatari del Modello di:



ALTRI REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001



12/06/2025

ALLEGATO U

Revisione 02

- rispettare le norme, le policy e le procedure aziendali che disciplinano l'accesso e l'utilizzo dei sistemi e degli applicativi informatici della Società e che contengono principi cui attenersi.

È fatto espresso **divieto** di:

- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi dei clienti o della Pubblica Amministrazione o di alterarne in qualsiasi modo il funzionamento;
- di intervenire con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico altrui nei casi in cui l'intervento non sia stato autorizzato dal cliente o dalla controparte;
- diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere il funzionamento di un sistema informatico o telematico;
- danneggiare informazioni, dati e programmi informatici;
- danneggiare informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

6 REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

6.1 Reati

Il D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 ha previsto una nuova forma di responsabilità dell'Ente conseguente alla commissione nel suo interesse o vantaggio degli illeciti amministrativi previsti nell'art 25-octies, D. Lgs. 231/01. In particolare, i reati contemplati nel suddetto articolo sono:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

Per un dettaglio dei reati sopra citati e delle sanzioni 231 applicabili si rinvia al documento del Modello denominato "Allegato N_Matrice risk assessment 231".

6.2 Attività sensibili

Per l'analisi dei rischi, si è proceduto all'identificazione degli illeciti teoricamente più rilevanti per la Società, sulla base del settore di business di appartenenza e delle modalità organizzative e



ALTRI REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001



12/06/2025

ALLEGATO U

Revisione 02

operative attraverso cui l'Ente persegue i propri obiettivi. A tal proposito si evidenzia che l'elenco dei delitti non colposi attraverso i quali un'azienda potrebbe generare delle provviste illecite è particolarmente ampio. Alcuni di questi delitti coincidono con quelli analizzati nelle altre parti del Modello 231 e, pertanto, costituiscono già aree sensibili ai fini del reato di autoriciclaggio le attività a rischio riportate nelle altre parti speciali. Conseguentemente i protocolli previsti negli altri allegati del Modello 231 devono essere considerati anche quali componenti del sistema di controllo preventivo adottato dall'azienda al fine di ridurre la probabilità di accadimento dei reati presupposto dell'autoriciclaggio.

Ancorché la Circolare n. 19867/2015 di Confindustria sollevi dei dubbi sulla rilevanza in termini di "rischio 231" dei reati tributari, nonché di qualunque altro delitto non colposo non ricompreso all'interno del catalogo dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001, come presupposto dell'autoriciclaggio, l'esistenza di opinioni contrarie in dottrina e la volontà della società di ridurre i rischi di compliance, hanno portato ad assumere un atteggiamento prudenziale sì da includere nell'analisi delle aree a rischio, in via cautelativa, le diverse fattispecie dei reati tributari. Prendendo spunto, infatti, dalla Relazione al Ministro dell'Economia e delle Finanze del Comitato di sicurezza finanziaria (Valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo - Anno 2013), nel Modello 232 della Società sono analizzate le diverse tipologie di reati tributari come definiti dal D. Lgs. 74/2000 e S.m.i, al fine di identificare le operazioni a maggior rischio, che potrebbero dar luogo al reato di autoriciclaggio. È opportuno precisare, inoltre, che non tutti i reati tributari danno luogo ad un rischio di autoriciclaggio. Peraltro, come indicato, l'autoriciclaggio si perfeziona solo laddove (i) tramite un delitto si accumulino denaro, beni o altre utilità, (ii) gli stessi siano reinvestiti e (iii) si siano dispiegati ostacoli concreti all'identificazione della loro provenienza delittuosa

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute a rischio, risultano le seguenti:

- gestione degli acquisti di beni e servizi;
- gestione degli acquisti di lavori relativi allo svolgimento di attività di manutenzione straordinaria ovvero a costruzioni edilizie;
- gestione manutenzione ordinaria;
- affidamento di incarichi professionali;
- gestione pagamenti;
- gestione incassi;
- fatturazione da parte di fornitori di beni, servizi e lavori;
- predisposizione delle dichiarazioni annuali imposte dirette ed indirette;
- archiviazione documenti contabili;
- compensazione d'imposta orizzontale e verticale;



ALTRI REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001



!2/06/2025

ALLEGATO U

Revisione 02

- operazioni straordinarie.

Per ogni attività sensibile sopra citata si rinvia al documento del Modello denominato “Allegato N_Matrice risk assessment 231” per l’analisi:

- delle unità organizzative interessate;
- delle modalità ipotetiche di commissione dei reati;
- dei presidi organizzativi;
- dell’esposizione al rischio;
- delle misure di miglioramento da implementare.

Il documento “Allegato N_Matrice risk assessment 231” assume particolare utilità per l’attività di monitoraggio che dovrà compiere l’Organismo di Vigilanza. Verrà valutata la necessità di aggiornamento di quest’ultimo documento almeno una volta l’anno, orientativamente nell’ambito della riunione per il riesame della direzione

6.3 Principi generali di comportamento

Fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia, del Codice Etico della Società e delle procedure aziendali, il sistema di controllo interno della Società si deve basare sui seguenti fattori:

- verifica dell’attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari;
- tenuta di un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner;
- verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- verifiche sulla tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, ecc.).

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti a segnalare all’Organismo di Vigilanza qualunque operazione che presenti indici di anomalia e, ove necessario, previa opportuna consultazione con il proprio Responsabile, sono tenuti a sospendere/interrompere il rapporto.

Gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con EDILIZIA PUBBLICA PRATESE S.p.A.,



ALTRI REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001



12/06/2025

ALLEGATO U

Revisione 02

dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
- espletare le comunicazioni all'Organismo di Vigilanza previste nel Quadro dei flussi informativi.

Nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, è fatto **divieto** di:

- ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto nel caso in cui, utilizzando la normale diligenza professionale, sarebbe stato possibile individuare la provenienza illecita di quanto ricevuto. Costituiscono esempi di utilizzo di una normale diligenza professionale la verifica nelle operazioni di acquisto di beni che il prezzo applicato non sia sproporzionato rispetto ai valori medi di mercato, la verifica della regolarità dei pagamenti a fornitori, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- intromettersi nel far acquistare cose provenienti da un qualsiasi delitto;
- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo nel compimento di atti negoziali oppure in altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto nel caso in cui utilizzando la normale diligenza professionale sarebbe stato possibile individuare la provenienza illecita di quanto ricevuto.

Con particolare riferimento alle attività con valenza diretta ai fini tributari la Società pone in essere una serie di misure idonee ad assicurare che:

- non si emettano fatture o rilascino altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
- si custodiscano in modo corretto e ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui



ALTRI REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001



12/06/2025

ALLEGATO U

Revisione 02

sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando misure di sicurezza fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento.

Nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la Società fa in modo che:

- non siano indicati elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
- non siano indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
- non sia indicata una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi;
- non vengano fatti decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.

Per la mitigazione dei rischi relativi ai reati in esame devono essere applicati i seguenti protocolli:

- protocollo "Acquisti e gestione dei pagamenti";
- protocollo "Consulenze".

Inoltre, nell'ambito del ciclo passivo dovranno essere svolte e formalizzate le seguenti verifiche amministrativo-contabili:

- verifica dell'inserimento e aggiornamento anagrafica fornitori;
- verifica dell'eventuale mancato ricevimento della fattura ed espletamento degli adempimenti necessari;
- verifica del corretto trattamento IVA della fattura passiva;
- verifica dei tempi di registrazione;
- verifica sui costi relativi ad operazioni esenti/fuori campo IVA;
- verifica della contabilizzazione del costo nel corretto conto contabile;
- verifica della corretta esecuzione degli adempimenti fiscali per acquisti intracomunitari.

Nel caso di fornitore non rientrante nell'elenco dei Paesi white - list, dovrà essere verificata la documentazione ex art. 110, co. 11 TUIR.



ALTRI REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001



!2/06/2025

ALLEGATO U

Revisione 02

Inoltre, nell'ambito del ciclo attivo dovranno essere svolte e formalizzate verifiche periodiche di tipo amministrativo-contabile (inserimento e aggiornamento anagrafica clienti, corretto momento di emissione della fattura, contabilizzazione del ricavo nel corretto conto contabile).

Nella gestione degli adempimenti contabili e fiscali (libri, fatture, altra documentazione originaria, redazione del bilancio, redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali) la Società, al fine di verificare la corretta esecuzione degli adempimenti contabili e fiscali, si dota di una check-list di conformità, che viene compilata in occasione della redazione del bilancio e della compilazione delle dichiarazioni per le imposte dirette e indirette. La check-list dovrà essere aggiornata con cadenza almeno annuale, anche per tener conto delle novità in materia di principi contabili e di disposizioni fiscali.

7 REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

7.1 Reati

L'art. 25-decies del D. Lgs. 231/2001 prevede il reato di Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, previsto dall'art. 377-bis c.p., che punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

7.2 Attività sensibili

Attraverso l'attività di risk assessment condotta le attività sensibili individuate nell'ambito delle quali potenzialmente potrebbe essere commesso il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria previsto dall'art. 25-decies del D. Lgs. 231/2001 sono "Rapporti con l'autorità giudiziaria".

Per ogni attività sensibile sopra citata si rinvia al documento del Modello denominato "Allegato N_Matrice risk assessment 231" per l'analisi:

- a) delle unità organizzative interessate;
- b) delle modalità ipotetiche di commissione dei reati;
- c) dei presidi organizzativi;
- d) dell'esposizione al rischio;
- e) delle misure di miglioramento da implementare.

Il documento "Allegato N_Matrice risk assessment 231" assume particolare utilità per l'attività di monitoraggio che dovrà compiere l'Organismo di Vigilanza. Verrà valutata la necessità di



ALTRI REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001



12/06/2025

ALLEGATO U

Revisione 02

aggiornamento di quest'ultimo documento almeno una volta l'anno, orientativamente nell'ambito della riunione per il riesame della direzione

7.3 Principi generali di comportamento

Per le operazioni riguardanti la gestione dei rapporti con soggetti che nell'ambito di un procedimento giudiziario hanno facoltà di non rispondere, la seguente parte speciale prevede che:

- tutti i destinatari del Modello adottino prassi e comportamenti che siano rispettosi del Codice etico e del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001;
- che tutti i destinatari del Modello provvedano a fornire in modo chiaro, veritiero e corretto tutte le informazioni richieste all'Autorità giudiziaria nei procedimenti che coinvolgono la Società o suoi esponenti aziendali per attività svolte nell'ambito del loro incarico;
- l'Organismo di Vigilanza venga informato dal Presidente di eventuali procedimenti penali su reati compresi nel D. Lgs. 231/2001 nei confronti dei dipendenti, membri degli Organi sociali, quando questi hanno facoltà di non rispondere.

È fatto divieto di indurre un dipendente, collaboratore o altro soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria anche se da tale comportamento potrebbe derivare un (apparente ma, di fatto, inesistente per le responsabilità conseguenti) vantaggio (illecito) per la Società.

8 REATO DI RAZZISMO E XENOFOBIA

8.1 Reati

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di razzismo e xenofobia richiamati dalle disposizioni di cui all'art. 25-terdecies del D. Lgs. 231/2001.

Per effetto dell'entrata in vigore della Legge Europea 2017, il novero dei reati che possono generare una responsabilità amministrativa degli enti, si è arricchito con le fattispecie criminose di cui sopra, che vanno a prevedere sanzioni pecuniarie e interdittive per il reato di "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa".

I delitti considerati in questa parte Speciale del Modello riguardano i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia - inciso aggiunto dalla stessa Legge Europea - della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.



ALTRI REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001



12/06/2025

ALLEGATO U

Revisione 02

8.2 Attività sensibili

Considerate le attività svolte dalla Società, la probabilità di accadimento dei suddetti reati è considerata remota poiché la propaganda politica e le forme di discriminazione religiosa e razziale sono assolutamente vietate e condannate sia dalle regole contenute nel Codice Etico che dai principi e dalle linee guida inclusi nel presente Modello. Inoltre, allo stato attuale appare alquanto improbabile che il personale di EDILIZIA PUBBLICA PRATESE S.p.A. compia attività di propaganda ovvero di istigazione o di incitamento ai crimini di genocidio o contro l'umanità allo scopo di generare un vantaggio a favore della società.

In un'ottica prudenziale, non potendo escludere a priori condotte illecite che possano integrare le suddette fattispecie dei reati, si è proceduto a svolgere un'attività di risk assessment con il personale aziendale.

Dall'analisi svolta si ritiene che in relazione al reato sopra esplicitato le aree che presentano un'esposizione al rischio seppur remota risultano essere:

- le sponsorizzazioni nell'ambito delle quali EDILIZIA PUBBLICA PRATESE S.p.A. potrebbe intrattenere rapporti con organizzazioni finalizzate a perseguire gli scopi sanzionati dall'art. 3 della L. 654/1975. A titolo di esempio, l'eventuale sponsorizzazione di eventi/manifestazioni finalizzate alla propaganda, l'istigazione o l'incitamento alla commissione di crimini di guerra o contro l'umanità;
- le attività di comunicazione istituzionale.

Per ogni attività sensibile sopra citata si rinvia al documento del Modello denominato "Allegato N_Matrice risk assessment 231" per l'analisi:

- a) delle unità organizzative interessate;
- b) delle modalità ipotetiche di commissione dei reati;
- c) dei presidi organizzativi;
- d) dell'esposizione al rischio;
- e) delle misure di miglioramento da implementare.

Il documento "Allegato N_Matrice risk assessment 231" assume particolare utilità per l'attività di monitoraggio che dovrà compiere l'Organismo di Vigilanza. Verrà valutata la necessità di aggiornamento di quest'ultimo documento almeno una volta l'anno, orientativamente nell'ambito della riunione per il riesame della direzione

8.3 Principi generali di comportamento

La presente parte speciale prevede, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto per gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni di:



ALTRI REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001



12/06/2025

ALLEGATO U

Revisione 02

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25-terdecies del Decreto – Reati di razzismo e xenofobia;
- utilizzare anche occasionalmente EDILIZIA PUBBLICA PRATESE S.p.A., o una sua unità organizzativa, allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra;
- nel corso dell'attività aziendale promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di razzismo e xenofobia;
- fornire, direttamente o indirettamente, tramite sponsorizzazioni o donazioni le risorse monetarie a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di razzismo e xenofobia;
- operare in contrasto con le regole etiche e le procedure aziendali che disciplinano le attività di pubblicità e di sponsorizzazione;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, che abbia come scopo quello di concorrere al compimento di atti di razzismo e xenofobia.

Relativamente alla gestione delle sponsorizzazioni si rinvia, per le disposizioni specifiche da rispettare, al protocollo "Sponsorizzazioni" di cui all'Allegato R_Reati nei rapporti con la pubblica amministrazione.

9 DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

9.1 I reati

I Delitti contro il patrimonio culturale sono previsti dall'art. 25-septiesdecies del D.lgs. 231/2001. Si riporta nel seguito l'elenco dei reati presupposto e la relativa applicabilità a EDILIZIA PUBBLICA PRATESE S.p.A.

Art.	Applicabilità a EDILIZIA PUBBLICA PRATESE S.p.A.
Art. 518-bis c.p. <i>Furto di beni culturali</i>	Non applicabile
Art. 518-ter c.p. <i>Appropriazione indebita di beni culturali</i>	Non applicabile

Art.	Applicabilità a EDILIZIA PUBBLICA PRATESE S.p.A.
Art. 518-quater c.p. <i>Ricettazione di beni culturali</i>	Non applicabile
Art. 518-octies c.p. <i>Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali</i>	Non applicabile
Art. 518-novies c.p. <i>Violazioni in materia di alienazione di beni culturali</i>	Non applicabile
Art. 518-decies c.p. <i>Importazione illecita di beni culturali</i>	Non applicabile
Art. 518-undecies c.p. <i>Uscita o esportazione illecite di beni culturali</i>	Non applicabile
Art. 518-duodecies c.p. <i>Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici</i>	Applicabile
Art. 518-quaterdecies c.p. <i>Contraffazione di opere d'arte</i>	Non applicabile

Per il dettaglio dei reati presupposti si rinvia al documento del Modello N.

9.2 Attività sensibili

In relazione al reato di “Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici” risulta avere un’esposizione al rischio l’attività di “Gestione di interventi su immobili sottoposti a vincoli paesaggistici e culturali”.

9.3 Principi generali di comportamento



ALTRI REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001



12/06/2025

ALLEGATO U

Revisione 02

La Società, nella gestione delle attività sopra indicate, deve rispettare i seguenti comportamenti:

- nella fase di progettazione di lavori all'interno di aree di potenziale interesse archeologico o oggetto di vincoli paesaggistici o culturali è necessario effettuare una verifica preventiva al fine di valutare se l'intervento possa coinvolgere beni culturali o caratterizzati da vincoli paesaggistici ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 42/2004 ed smi);
- nel caso in cui dalla valutazione preventiva di cui al punto precedente dovesse emergere il coinvolgimento di beni culturali o paesaggistici è necessario richiedere preventivamente l'autorizzazione all'intervento alla Soprintendenza seguendo l'iter previsto dalla normativa vigente (art. 21 e segg. del D.Lgs. 42/2004);
- nei contratti sottoscritti con appaltatori per realizzare lavori in zone soggette a vincoli paesaggistici e/o culturali devono essere previste specifiche clausole che vincolino la controparte al rispetto dei principi di comportamento di cui al Codice etico, alla Politica anticorruzione e al Modello 231 adottato dalla Società, nonché alle disposizioni richieste dalla Soprintendenza;
- nella fase di esecuzione dell'intervento è fatto obbligo per il Direttore Lavori di verificare che gli appaltatori eseguano i lavori in conformità con il progetto che è stato autorizzato dalla Soprintendenza e che siano rispettate tutte le disposizioni richieste da quest'ultima;
- nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dell'intervento il Direttore lavori riscontri la non conformità delle lavorazioni eseguite rispetto al progetto, informa il RUP, e sono intraprese le azioni necessarie nei confronti degli appaltatori (es. contestazioni formali) per rimuovere le non conformità, fino ad arrivare nei casi più gravi alla risoluzione contrattuale;
- nel caso in cui nel corso degli interventi vengano rinvenuti dei reperti archeologici (c.d. sorprese archeologiche) è prevista l'immediata sospensione dei lavori da parte della stazione appaltante e l'attivazione dell'iter previsto dalla normativa vigente in tema di interventi sui beni culturali;
- è vietato qualsiasi intervento su beni culturali o a vincolo paesaggistico in mancanza delle autorizzazioni da parte della Soprintendenza;
- è vietato qualsiasi comportamento atto ad impedire o ostacolare lo svolgimento dell'attività di vigilanza da parte di personale della Soprintendenza o soggetti esterni (es. archeologo incaricato) sull'intervento che è stato autorizzato sui beni culturali o paesaggistici.



12/06/2025

ALLEGATO U

Revisione 02

10 DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

10.1 I reati

Il D.Lgs. 184/2021, recante l'"*Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio*", all'art. 3, prevede l'introduzione, nel D.Lgs. 231/2001, del nuovo art. 25-octies.1, rubricato "*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*"

In particolare, i reati contemplati nel suddetto articolo sono:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater)
- Frode informatica nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter);
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c-p-).

Per un dettaglio dei reati sopra citati e delle sanzioni 231 applicabili si rinvia al documento n. N.

10.2 I processi sensibili ai fini del decreto

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute a rischio risultano le seguenti:

- gestione carte di credito e di debito;
- operazioni di compravendita di immobili, partecipazioni, titoli e altri valori mobiliari.

10.3 Il sistema dei controlli

Relativamente alla prevenzione dei "*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*" devono essere applicati i seguenti presidi di controllo:

- l'emissione di carte di credito e di debito collegate ai conti correnti della società e di carte prepagate utilizzate per spese aziendali può essere richiesta soltanto dal Presidente del CdA e da soggetti espressamente delegati;
- la revoca, sospensione o limitazione dell'uso delle carte di credito, di debito e prepagate può essere disposta soltanto dal Presidente del CdA e da soggetti espressamente delegati e deve essere tempestivamente notificata alla società che fornisce il servizio di gestione delle carte;



ALTRI REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001



12/06/2025

ALLEGATO U

Revisione 02

- le carte di credito, debito e prepagate sono strumenti di pagamento che possono essere utilizzati esclusivamente da soggetti formalmente autorizzati da parte del titolare;
- il titolare della carta è obbligato ad adottare misure di massima cautela per la custodia e l'utilizzo della stessa ed è personalmente responsabile. In caso di smarrimento o furto il titolare della carta è tenuto a darne immediata comunicazione alla società che gestisce il servizio e al Presidente del CdA;
- le carte di credito, di debito e prepagate possono essere utilizzate per il pagamento delle spese inerenti allo svolgimento delle mansioni aziendali quali ad esempio, prenotazione di viaggi e/o pagamento di spese alberghiere, di vitto, pagamenti imposte e altri diritti ed acquisti su internet legati a materiale di consumo o ad altre spese riguardanti l'attività di EDILIZIA PUBBLICA PRATESE S.p.A. Le carte possono essere utilizzate per dette tipologie di spese sia sul territorio nazionale sia sul territorio estero;
- le carte di credito e debito non possono essere utilizzate per effettuare prelievi in contanti salvo per sostenere spese di natura amministrativa e per il reintegro della cassa contanti (es. acquisto marche da bollo, altro materiale di consumo);
- le spese effettuate mediante le carte sono verificate dall'area amministrativa;
- le spese non documentate effettuate senza le necessarie autorizzazioni, le spese non inerenti all'attività aziendale o la parte di spesa eccedente i limiti previsti dall'autorizzazione concessa sono addebitate al titolare della carta di credito;
- svolgere operazioni di compravendita di immobili, partecipazioni, titoli e altri valori mobiliari al fine attribuire fittiziamente ad altri la titolarità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale.

11 REATI TRIBUTARI

11.1 I reati

Il presente paragrafo si riferisce alle fattispecie di reato di seguito descritte:

a) *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti* (Art. 2, comma 1 e comma 2-bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si configura allorquando, avendo quale scopo l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, siano indicati, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi mediante il ricorso a fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, regolarmente registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o comunque detenuti quali prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.



ALTRI REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001



12/06/2025

ALLEGATO U

Revisione 02

b) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Ad esclusione dei casi previsti dall'art 2 (sopra citati) , la fattispecie di reato si configura allorquando, avendo quale scopo l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, si indichino, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte - attraverso operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente oppure avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria-alternativamente, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, oppure elementi passivi fittizi, oppure crediti e ritenute fittizi, se al contempo si verifica una delle condizioni seguenti:

- a) almeno una delle imposte evase è superiore a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è alternativamente superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, oppure è superiore a euro un milione cinquecentomila, oppure qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

c) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, comma 1 e comma 2-bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si realizza allorquando, con lo scopo di consentire a soggetti terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, si emettono fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

d) Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si realizza allorquando, avendo quale scopo l'evasione propria o di terzi delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, si occultano o distruggono anche parzialmente le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari

e) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si realizza allorquando, allo scopo di sottrarsi ai pagamenti di imposte sui redditi o sul valore aggiunto oppure a quelli di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila – si aliena simulatamente o si compiono altri atti fraudolenti sui propri o altri beni al fine di rendere inefficace anche parzialmente la procedura di riscossione coattiva

f) Dichiarazione Infedele commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro (Art. 4 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

12/06/2025

ALLEGATO U

Revisione **02**

La fattispecie di reato si realizza allorquando vengono indicati nelle dichiarazioni ricavi per un ammontare inferiore a quelli realizzati o vengono imputati costi inesistenti, senza avvalersi degli artifici previsti negli articoli precedenti (fatture o altri documenti o operazioni simulate). La fattispecie potrebbe quindi essere contestata laddove vengano accertati componenti attivi realizzati in evasione di imposta o dei quali sia messa in dubbio l'inerenza o la congruità, o componenti negativi dei quali sia messa in dubbio l'inerenza o la congruità (ad esempio sponsorizzazioni ritenute totalmente o parzialmente indeducibili). Perché si configuri la responsabilità dell'ente i comportamenti devono essere commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

g) Omessa dichiarazione commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro (Art. 5 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si realizza allorquando vi sia la mancata predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni sui redditi o sul valore aggiunto. Perché si configuri la responsabilità dell'ente i comportamenti devono essere commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro

h) Indebita compensazione commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro (Art. 10-quater D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si realizza allorquando, allo scopo di sottrarsi ai pagamenti di imposte sui redditi o sul valore aggiunto oppure a quelli di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila – si aliena simulatamente o si compiono altri atti fraudolenti sui propri o altri beni di terzi al fine di rendere inefficace anche parzialmente la procedura di riscossione coattiva.

La fattispecie di reato si realizza allorquando siano posti in compensazione crediti non spettanti in quanto oltre al limite normativo consentito o perché impossibili da compensare o perché inesistenti o già utilizzati o spettanti a soggetti diversi. Perché si configuri la responsabilità dell'ente tali comportamenti devono essere commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Le sanzioni previste per la categoria di reati in oggetto sono sia di natura pecuniaria (in misura variabile da un minimo di 100 ad un massimo di 500 quote) che interdittive (in particolare si applicano le misure previste all'art. 9 del D.Lgs 231/01 comma 2 lettere e) Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, d) Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi, e) Divieto di pubblicizzare beni o servizi.



ALTRI REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001



!2/06/2025

ALLEGATO U

Revisione 02

Per un dettaglio dei reati sopra citati e delle sanzioni 231 applicabili si rinvia al documento n. N.

11.2 I processi sensibili ai fini del decreto

I reati di cui alle lettere f (Dichiarazione infedele), g(Omessa dichiarazione),h (Indebita compensazione) del precedente paragrafo non trovano applicabilità nell'ambito delle attività di **Edilizia Pubblica Pratese** poiché riferibili all'ambito di sistemi transfrontalieri; i restanti reati sopra menzionati viceversa sono potenzialmente rilevanti nel contesto di **Edilizia Pubblica Pratese** e, in relazione alle specificità organizzative dell'Ente, si può ritenere che i processi più vulnerabili sotto il profilo dell'assunzione al proprio interno di condotte criminose siano quelli riguardanti:

- emissione/ricevimento di documentazione afferente la contabilità;
- predisposizione/presentazione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia fiscale e tributaria
- gestione del processo di approvvigionamento di beni e/o servizi;
- gestione di operazioni societarie (es. alienazione beni mobili/immobili);
- tenuta delle scritture contabili;
- Gestione flussi monetari e finanziari;
- Gestione di bonus e benefit.

In considerazione della struttura organizzativa di Edilizia **Pubblica Pratese** si ritiene che le aree/funzione a rischio siano: Direzione Generale (Presidente CdA), Responsabile Area Economico-Finanziaria nell'ambito di un processo che coinvolge tutte le aree che nell'esercizio delle proprie funzioni eseguono le attività di verifica propedeutiche alla liquidazione delle fatture e più in generale tutti i soggetti cui compete l'identificazione dei fornitori/contraenti per esempio attraverso l'esperimento delle gare d'Appalto.

11.3 Il sistema dei controlli

Tutte le funzioni e tutti gli addetti afferenti le aree sensibili sopra citate, ciascuno secondo le proprie competenze funzionali, sono assoggettati ai seguenti principi di controllo generali:

- Divieto di perpetrare o favorire comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente, le fattispecie di reato sopra considerate
- Conoscenza e rispetto di tutte le misure atte a garantire la corretta gestione della liquidità (incassi e pagamenti);
- Conoscenza e rispetto delle procedure di affidamento degli appalti e dei contenuti del Codice degli Appalti e delle Linee Guida ANAC per gli affidamenti diretti previste all'interno del documento "Misure Organizzative per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza



ALTRI REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001



12/06/2025

ALLEGATO U

Revisione 02

integrative di quelle Adottate ai Sensi Del D.Lgs. 231/2001”.

Al fine di prevenire la commissione del reato sopra menzionato **Edilizia Pubblica Pratese** opera in conformità ai contenuti di:

- **Procedura 7.5.1 “Gestione della Contabilità”** per ciò che concerne il ciclo attivo e passivo;
- **Procedura 8.4.3 “Gestione Appalti di Lavori”** per ciò che concerne l’identificazione dei soggetti cui affidare i lavori
- **Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001** per ciò che concerne i criteri da seguire nell’affidamento di incarichi

In particolare **Edilizia Pubblica Pratese** provvede alla:

- Verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- Attuazione di tutti gli adempimenti contabili e fiscali previsti dal Codice Civile e dalla normativa di riferimento nazionale e regionale;
- Attuazione di un iter decisionale almeno a doppia firma nell’ambito di ogni attività relativa sia al ciclo attivo che a quello passivo (ogni fattura è preventivamente liquidata dall’Ufficio di Competenza)
- Emissione di fatture attive solo in conseguenza di una effettiva cessione di beni o prestazione di servizi realmente resi in adempimento di un obbligo di contratto o di legge ovvero al riaddebito di costi non dovuti dall’Ente;
- Liquidazione delle fatture passive solo in conseguenza di:
 - un conferimento di incarico e/o di una stipula di un contratto secondo la normativa vigente subordinato a controlli preventivi (avvenuta consegna del bene; esecuzione della prestazione o l’erogazione del servizio; rispetto dei requisiti economici, qualitativi e prestazionali previsti dal capitolato e/o dalla lettera di incarico/ordinativo emesso o comunque riferibili alla normale diligenza professionale; assenza di contestazioni in corso di risoluzione con il fornitore);
 - Liquidazione da parte degli uffici preposti;
- Effettuazione del pagamento al fornitore sempre e solo sul conto corrente dedicato da questi indicato all’atto dell’affidamento;
- Effettuazione del pagamento solo dopo autorizzazione da parte del Presidente;
- Attuazione di controlli periodici sulla corretta esecuzione delle registrazioni contabili e comunicazione di eventuali anomalie al RPCT;



ALTRI REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001



12/06/2025

ALLEGATO U

Revisione 02

- Effettuazione di controlli formali e sostanziali di tutti i flussi finanziari dell'Ente, con riferimento agli incassi da terzi e ai pagamenti verso terzi. Tali controlli devono tener conto anche della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese)
- definizione chiara di ruoli e compiti delle funzioni responsabili della gestione delle varie fasi del processo sensibile (Area Economico-finanziaria; Area Tecnica, Area Legale/Amministrativa; Area Gestione del Patrimonio in conformità alla declaratoria allegata al Contratto Nazionale)
- Tracciabilità del processo decisionale, mediante la predisposizione e l'archiviazione di tutta la relativa documentazione di supporto (pagamenti, stati d'avanzamento lavori, certificati di collaudo);
- Invio di un flusso informativo al RPCT da parte del Responsabile Area economico- finanziaria in cui evidenziare eventuali deviazioni dalla Procedura di Gestione della contabilità ed eventuali pagamenti effettuati in contanti per fatture per importi superiori a 500 euro
- Rispetto della Contrattualistica di appalto e/o opera e di fornitura di prodotti/servizi e di tutte le Norme di riferimento e conservazione delle evidenze contrattuali
- regolamentazione e monitoraggio degli accessi al sistema informatico; disattivazione dei profili in caso di dimissioni e/o cambiamento di ruoli;
- contabilizzazione da parte dell'ufficio responsabile delle sole fatture attive/passive che hanno ricevuto il benestare alla registrazione e al loro pagamento/incasso solo dopo aver ricevuto il benestare del responsabile di funzione;
- rilevazione di tutti i fatti amministrativi dell'Ente che hanno riflesso economico e patrimoniale;
- corretto trattamento fiscale delle componenti di reddito, detrazioni e deduzioni secondo quanto previsto dalla normativa fiscale;
- rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di imposte dirette e indirette;
- diffusione delle principali novità normative in materia fiscale al personale coinvolto nella gestione della fiscalità;
- Assoggettamento ai controlli del revisore legale
- esistenza di un Albo fornitori; svolgimento di verifiche sull'operatività dei fornitori (parametri previsti dalla normativa sugli appalti; visura camerale; sito internet; banche dati; accertamento della qualifica di titolari/legali rappresentanti)
- esternalizzazione delle attività di supporto relative alla predisposizione delle dichiarazioni;
- Definizione dei criteri per la scelta del contraente per lavori (descritti nella **Procedura 8.4.3**)



ALTRI REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001



12/06/2025

ALLEGATO U

Revisione 02

“Gestione Appalti di Lavori”

Tutto il personale deve fare riferimento ai seguenti principi:

- nella gestione delle attività contabili devono essere osservate scrupolosamente le regole di corretta,
- completa e trasparente contabilizzazione, secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili nazionali o internazionali eventualmente applicabili, in modo tale che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- nello svolgimento delle attività di verifica e controllo da parte del Revisore Unico (o di eventuali altri organi interni o esterni) è necessario agire con trasparenza e prestare la massima collaborazione;
- le registrazioni contabili possono essere effettuate esclusivamente dai soggetti abilitati all'utilizzo del sistema informativo gestionale e contabile adottato dall'Ente;
- ciascuna registrazione contabile deve riflettere esattamente le risultanze della documentazione di supporto e pertanto, sarà compito del dipendente a ciò incaricato, fare in modo che la documentazione di supporto sia facilmente reperibile e ordinata secondo criteri logici;

Ulteriori presidi di controllo previsti dal Modello sono rappresentati da:

- il sistema sanzionatorio di cui all'Allegato M “Sistema disciplinare e sanzionatorio”;
- il sistema del Whistleblowing di cui all'Allegato V (Misure Organizzative per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza)
- l'attività di controllo svolta dal Revisore Unico dei conti,
- l'attività di controllo e vigilanza svolta dall'Organismo di Vigilanza,
- il dialogo, confronto e scambio di flussi informativi tra Organismo di Vigilanza e Revisore;

La regolamentazione dei rapporti tra il consulente fiscale e l'Ente attraverso l'apposita clausola di salvaguardia (c.d. Clausola di garanzia 231) all'interno dei contratti /incarichi affidati.